

COMMISSIONE XI  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

11.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatori TORTORA ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti ( <i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato; modificata dalla XI Commissione permanente della Camera; e ancora modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1161-B)	129
PRESIDENTE	129, 130, 132, 133, 134, 135, 136
DE LEONARDIS	136
GIANNINI	131, 136
MENGOZZI, <i>Relatore</i>	130, 133, 135, 136
OGNIBENE	130, 136
SCHIAVON	132
SPONZIELLO	136
STELLA	132
TORTORA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	133, 135, 136
VETRONE	131, 133, 134, 136
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE	136

La seduta comincia alle 10.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
*(È approvato).*

**Discussione della proposta di legge senatori Tortora ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato; modificata dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata ancora dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1161-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti », approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 febbraio 1969, modificata dalla XI Commissione permanente della Camera nella seduta del 29 aprile 1970 e modificata

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1970

ancora dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° luglio 1970.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore onorevole Mengozzi.

**MENGOZZI, Relatore.** Ancora una volta torna al nostro esame la proposta di legge di iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e e Dindo sui vini.

Il relatore al Senato ha mosso dei rilievi circa i tempi lunghi di questa legge, rilievi che non sono privi di fondamento perché effettivamente il provvedimento è rimasto per lungo tempo giacente alla Camera; però bisogna ricordare che siamo incappati in una serie di difficoltà obiettive, tra cui le crisi di Governo. Ovviamente la mia proposta è quella di approvare il provvedimento oggi al nostro esame nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

Ricorderò brevemente le modifiche apportate dalla VIII Commissione del Senato al testo da noi approvato il 29 aprile scorso. La prima riguarda l'articolo 9 dove si è aggiunta la precisazione che si tratta di vini a denominazione non solo di origine ma di origine controllata e controllata e garantita.

All'articolo 24 si è apportata una modifica di carattere formale che poteva essere fatta anche in sede di coordinamento e cioè al posto delle parole « Istituto di vigilanza per le repressioni delle frodi » (che a mio avviso è stato un evidente errore di stampa) è stato scritto: « L'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi... ».

L'unica modifica sostanziale, discutibile, riguarda l'articolo 29 dove si è anticipato di un anno il termine che noi avevamo posto per l'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'articolo 7, che riguardano le caratteristiche dei recipienti. Chiedo alla Commissione di approvare le modifiche apportate dal Senato onde il provvedimento possa entrare subito in vigore.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

**OGNIBENE.** Sono del parere che, dopo un così lungo iter il provvedimento al nostro esame vada approvato così com'è. Tuttavia colgo l'occasione per fare alcune considerazioni. Con questa proposta di legge apportiamo alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modifiche che sono suggerite dall'esperienza

acquisita in questi anni di applicazione di un provvedimento che globalmente va considerato positivo per i fini che si propone. Debbo però dire che per quanto riguarda il contenuto specifico delle modifiche che apportiamo con la proposta di legge che stiamo esaminando, non si può fare a meno di rilevare alcuni limiti che non è stato possibile superare nella lunga discussione che è stata fatta in Comitato ristretto prima e in Commissione poi. Mi riferisco prima di tutto ai vini frizzanti che il Senato nella prima stesura aveva introdotto come denominazione ai fini della fermentazione e che successivamente la nostra Commissione ha ritenuto di depernare; mi sembra una misura abbastanza incongruente tenendo presente che tra l'altro alcuni vini frizzanti sono stati riconosciuti come vini nobili.

La seconda considerazione riguarda l'alcole metilico, per il quale abbiamo più volte sostenuto l'esigenza di una regolamentazione più chiara, sicura. Invece si è giunti ad un compromesso che, oltre a spostare i limiti che erano previsti per il contenuto dell'alcole metilico nei vini, delega in sostanza il Ministero dell'agricoltura ad emanare provvedimenti *ad hoc* sotto forma di decreti.

Credo che al di là di queste osservazioni ci sia un problema più generale da tenere presente, e cioè che siamo di fronte ad una nuova realtà è precisamente ai regolamenti comunitari, che sono strettamente connessi con la legislazione nazionale, per cui vi sono problemi che dovranno essere riesaminati alla luce di questa nuova realtà.

Voglio fare alcuni esempi. Anche durante la discussione del decreto presidenziale n. 162 del 1965 noi abbiamo sostenuto che uno dei modi più efficaci per combattere le sofisticazioni dei vini è quello di togliere dal mercato vinicolo tutti i sottoprodotti, le fecce e le vinacce che sono le vie attraverso le quali molto spesso avvengono le sofisticazioni e che danneggiano sia i produttori sia i consumatori. Il regolamento comunitario sul vino, tra le molte norme che hanno sollevato discussioni e perplessità e che meritano un esame più approfondito, contiene una norma per molti aspetti positiva con la quale si impone che a determinate quantità di fecce e di vinacce corrisponda un dato quantitativo di vino in base alla sua gradazione alcolica. Si tratta di adeguare la legislazione nazionale a questa nuova realtà tenendo conto che se questo adeguamento non avviene, il mercato comune rischia di fare marcia indietro. Questa norma è stata sospesa

dalla stessa Comunità europea in attesa di una nuova regolamentazione delle acqueviti e degli alcoli. Al punto in cui siamo, noi non dobbiamo perdere questa occasione per fare un confronto tra la nostra legislazione e quella comunitaria e vedere quali misure si debbono prendere: o l'adozione delle norme comunitarie o una richiesta di modifica o di deroga dal regolamento comunitario. Noi vorremmo sollecitare il Governo ad esaminare la materia e a predisporre proposte adeguate e sottolineiamo l'opportunità di un dibattito in Commissione su tutto il problema vitivinicolo per vedere quello che occorre fare per dare sia ai consumatori sia ai produttori una serie di norme, provvedimenti e misure legislative che siano in grado di difendere i loro interessi.

GIANNINI. Così come la Commissione agricoltura del Senato, la nostra Commissione si trova di fronte ad un problema che presenta due possibilità di soluzione. La prima è quella scelta dalla Commissione agricoltura del Senato con il consenso del Governo, di approvare cioè questa proposta di legge con certe modifiche, molto marginali a mio avviso, apportate al testo originario. E noi a questa soluzione siamo favorevoli.

La seconda soluzione, rinviata nel tempo perché il Governo non era pronto per fare proposte concrete, era quella di armonizzare già partendo da questa legge la legislazione italiana in materia vitivinicola ai regolamenti comunitari che sono entrati in vigore il 1° giugno di quest'anno. Questa esigenza l'abbiamo avvertita e fatta presente quando in aprile la Commissione fu chiamata una prima volta ad approvare la proposta di legge Tortora con le modificazioni che la Commissione ritenne di apportare al testo varato dal Senato. Questa esigenza, su un piano più generale, è stata avvertita anche recentemente dall'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, il quale parlando a Bari alla inaugurazione della « Fiera del levante » ha fatto cenno all'esigenza di procedere alla revisione di alcune regolamentazioni comunitarie che risultano gravose per l'economia italiana, soprattutto nel Mezzogiorno.

Lo stesso ministro dell'agricoltura, sempre a Bari durante un convegno, ha parlato dell'esigenza di revisione di taluni regolamenti comunitari.

Ora noi, senza voler porre questioni di carattere generale, riteniamo che ci debba essere un impegno preciso di studio e di approfondimento dei regolamenti comunitari.

Secondo noi vi sono due vie da seguire: la prima è che il Governo si deve impegnare a presentare al Parlamento un disegno di legge con proposte precise in questa direzione, considerando anche il fatto che i regolamenti vitivinicoli sono stati approvati senza la consultazione preventiva del Parlamento. Non c'è dubbio che quando il ministro dell'agricoltura (come gli altri uomini di Governo italiani) partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri della CEE e prende decisioni, il suo potere contrattuale è limitato, scarso, perché non ha alcun mandato preciso da parte del Parlamento. Se lo avesse, la sua azione sarebbe più incisiva. In questo senso abbiamo presentato interpellanze e interrogazioni.

Allora io chiedo all'onorevole sottosegretario, che è anche il primo firmatario di questa proposta di legge, di precisare oggi in quanto tempo e in che modo il Governo ritiene di sottoporre al Parlamento italiano nuove concrete proposte per il settore vitivinicolo. Inoltre, vorrei sapere se il Governo ritiene opportuno, nella preparazione di queste proposte di revisione del regolamento comunitario, avvalersi del contributo e della collaborazione concreta di un comitato interparlamentare da nominare, costituito da rappresentanti delle Commissioni agricoltura della Camera e del Senato in modo che, già in questa prima fase di elaborazione, vi sia un incontro proficuo tra Governo e Parlamento che faciliti il raggiungimento di soluzioni che possano poi essere rapidamente approvate dalle Assemblee parlamentari. Faccio questa precisa richiesta perché non c'è dubbio che con l'entrata in vigore della legge che stiamo per approvare sorgeranno nuovi problemi che saranno aggravati dalla disarmonizzazione fra la nostra legislazione e i regolamenti comunitari.

Dunque, pur dichiarando il nostro accordo per l'approvazione del provvedimento al nostro esame così come è stato modificato dal Senato, ovviamente non sottovalutando determinate preoccupazioni e proposte che in quella sede sono state avanzate dai rappresentanti del partito comunista, chiediamo al Governo di assumere un preciso impegno sulle questioni di carattere più generale della regolamentazione vitivinicola e dell'armonizzazione della legislazione italiana ai regolamenti comunitari, per altro da modificare.

VETRONE. Desidero esprimere la mia sorpresa per il fatto che il Parlamento si appresta ad approvare questa proposta di legge in un momento in cui esiste già un regolamen-

to comunitario che è legge di Stato valido per tutti i paesi membri della CEE. La mia sorpresa è anche dovuta al fatto che all'articolo 1 della proposta in esame si trova già una norma che è in piena contraddizione con una norma del regolamento comunitario. Anche se è vero che, già da alcuni mesi, nelle amministrazioni competenti si discute sul fatto che i regolamenti comunitari per essere effettivamente applicati nei paesi membri debbono essere preceduti dall'abrogazione di leggi esistenti che sono in contraddizione con i regolamenti stessi, tutto ciò non toglie efficacia all'applicazione dei regolamenti comunitari nei paesi membri.

Ora, mentre si attendeva un disegno di legge di adeguamento della legislazione nazionale alla legislazione comunitaria, il Parlamento sta per varare una proposta di legge che è in contrasto con le norme comunitarie. È una questione di serietà! Si sa che l'Italia si è battuta per evitare che il vino si faccia con lo zucchero e dopo lunghe discussioni si è giunti ad un compromesso: consentire vini che abbiano un grado alcolico di 5 gradi, salvo poi arrivare a 7-8 gradi con l'aggiunta di alcole metilico. Ora si vuole modificare una precedente norma nazionale, abbassando il grado alcolico del vino bianco a 4 gradi: tutto ciò mi sembra ridicolo dal momento che l'Italia è stato il primo paese che si è battuto per non avere un grado alcolico basso. Per cui mi pongo questa domanda: quale valore avrà questa norma? Nessuno, dal momento che su di essa prevale il regolamento comunitario. Come rappresentante italiano in seno al Parlamento europeo, non posso votare a favore della proposta di legge Tortora.

SCHIAVON. Le dichiarazioni dell'onorevole Vetrone invitano alla meditazione. Quindi sarà bene esaminare attentamente se rischiamo di esporci ad una brutta figura.

Sul merito del provvedimento desidero fare due osservazioni. La prima è che la riduzione del tasso di alcole metilico (da 0,50 a 0,30) per il vino dal punto di vista igienico-sanitario può anche essere considerata una buona cosa; però in questo modo si sottraggono al vino molte caratteristiche organolettiche che danno al prodotto stesso un sapore più raffinato. E poi, perché questa stessa diminuzione non è stata decisa per la grappa, per la quale la percentuale di alcole metilico è di 1,2 (ed è tollerata anche fino a 1,5). Inoltre il vino, così menomato di sostanze organolettiche, dovrebbe costare di più, ma in realtà non è così.

La seconda osservazione è questa: la proposta in esame è ottima, in teoria, per la repressione delle frodi, ma in pratica sappiamo che gli organi predisposti alla vigilanza in questo settore non sono affatto in grado di espletare nel modo migliore le loro funzioni. Per lo meno, quindi, diamo a questi organi il personale e i mezzi necessari. E la stessa considerazione vale, naturalmente, anche per il regolamento comunitario.

STELLA. È un fatto che questa proposta di legge è stata presentata prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario sul vino e che le argomentazioni del collega Vetrone dovrebbero farci meditare, per non correre il rischio di brutte figure. Non vogliamo fare i primi della classe, ma neppure dobbiamo essere gli ultimi, come potremmo facilmente apparire ove agissimo senza tener conto del regolamento che abbiamo sottoscritto. Si tratta quindi, ora, di vedere se sia il caso di approvare subito il provvedimento così come è o se non sia meglio meditare per qualche tempo su di esso.

SPONZIELLO. Credo che tutto si riduca a due interrogativi essenziali: siamo o non siamo convinti che il regolamento comunitario è legge dello Stato? Credo che non possiamo non esserlo. Secondo interrogativo: il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare è in armonia con le norme del regolamento comunitario o non piuttosto contrasta vistosamente con esse? Se rispondiamo che contrasta (e sembra proprio di sì, a cominciare dall'articolo 1) allora dobbiamo chiederci ancora che figura facciamo approvandolo. La situazione venutasi a creare non è imputabile ad alcuno e quindi non vedo che male ci sarebbe a soprassedere all'approvazione della proposta Tortora. Francamente, mi sentirei molto a disagio nel dare il mio voto, se prima non venga esaurientemente risposto ai due quesiti che ho posto.

PRESIDENTE. Ricordo che questo provvedimento è giunto a noi dopo un lunghissimo iter alla Camera e al Senato.

Qui da noi, un Comitato ristretto lo ha lungamente studiato con l'apporto di esperti e tecnici di tutta Italia e quindi evidentemente qualcosa di buono nel documento in esame c'è. Per cui ritengo che lo si possa approvare come è, salvo poi lasciare al Ministero il compito di vedere in un secondo momento se si pongono problemi di adeguamento.

mento. Quindi, in tutta sincerità, devo dire che non me la sento — non foss'altro che per un doveroso atto di rispetto verso i nostri colleghi del Senato — di rinviare l'esame di questo provvedimento.

VETRONE. Ritengo che stiamo per fare una cosa non meditata, come sta avvenendo anche nel settore del tabacco. Personalmente preferirei che la discussione sulla proposta Tortora venisse sospesa.

PRESIDENTE. Per le ragioni già esposte non ritengo opportuna la sospensione, tranne che non sia proposta in modo formale. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MENGOZZI, *Relatore*. Per quanto riguarda il problema dell'alcole metilico credo di poter rinviare alle dichiarazioni che ho fatto in sede di prima approvazione del provvedimento da parte della Camera, quando espressi le mie riserve sui risultati ai quali si era pervenuti. Aggiunsi che ritenevo utile mantenere quel compromesso che si era raggiunto per favorire una definitiva soluzione del problema, e mi pare che anche il Senato abbia riconosciuto che questa soluzione, proposta dalla Camera, ha qualche elemento di validità.

Per quanto riguarda l'altro problema sollevato circa la concordanza o meno della proposta di legge al nostro esame con i regolamenti comunitari, vorrei fare alcune osservazioni. La prima è che mi sembra giusto che si porti oggi a compimento la discussione sulla proposta Tortora che abbiamo portato avanti con molta fatica, cercando di risolvere problemi che sono emersi anche sulla base delle sollecitazioni venute dalle categorie interessate. Inoltre vorrei ricordare che siamo in ritardo rispetto ad alcuni termini che noi stessi avevamo fissato, come per esempio quelli contenuti nella norma che riguarda l'aceto e il vino che doveva entrare in vigore il 30 agosto 1970.

La seconda osservazione è che la sospensione dell'esame del provvedimento potrebbe dare per risolta la discussione, che dura non da mesi, ma da anni, sul valore dei regolamenti comunitari e sulla loro automatica applicabilità o meno nella legislazione italiana.

Il Governo ha sempre ritenuto di superare questa discussione approntando volta a volta disegni di legge di sostanziale recepimento nella legislazione italiana dei regola-

menti comunitari. Il mio personale parere è che i regolamenti siano immediatamente applicabili, ma vi sono settori del Parlamento che la pensano diversamente; per cui credo non sia opportuno dare oggi per scontata una soluzione che porterebbe degli inconvenienti.

Non avendo fatto un esame comparativo tra i regolamenti comunitari e la proposta Tortora non sappiamo nemmeno quali siano le eventuali norme incompatibili; quindi invito i colleghi di tutte le parti politiche a superare eventuali punti di vista particolari e collaborare affinché il provvedimento al nostro esame possa essere definitivamente approvato.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che non esistano contrasti circa l'esigenza di armonizzare la nostra legislazione con i regolamenti comunitari. Questo provvedimento quando fu presentato si poneva obiettivi specifici e limitati, abbracciava talune questioni e non tutta la problematica concernente il settore. Naturalmente si possono fare mille altre osservazioni e prorogare l'*iter* all'infinito. Ripeto che la proposta di legge di cui discutiamo va incontro ad esigenze particolari che a suo tempo vennero sollevate dalle categorie interessate; certamente è stato perso molto tempo che personalmente credo non sia stato utile per l'interesse stesso delle categorie. Però anche di fronte alla realtà, attuale, riteniamo che il provvedimento sia largamente positivo e pertanto ne raccomandiamo l'approvazione. Penso che meditare, e non perdere tempo, su una realtà che è ancora in pieno movimento non rappresenti una mancanza di serietà, così come non rappresenta mancanza di serietà essere rispettosi della volontà che il Parlamento esprimerà. È corretto che nel mentre approviamo la proposta di legge al nostro esame, il Governo si impegni ad agire rapidamente per pervenire al completo adeguamento della nostra legislazione con i regolamenti comunitari. Non posso indicare termini precisi ma certamente ciò avverrà in tempo utile, in quanto i problemi premono e devono essere affrontati (e il Governo non ha nulla in contrario a discuterli in sede parlamentare).

Concludendo vorrei ribadire l'impegno preciso del Governo ad agire con sollecitudine per l'armonizzazione della nostra legislazione con i regolamenti comunitari, e nello stesso tempo raccomando alla Commissione l'approvazione della presente proposta di legge.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1970

**PRESIDENTE.** Onorevole Vetrone, propongo che le obiezioni da lei sollevate contro l'approvazione della proposta di legge vengano interpretate come un invito, che la Commissione potrebbe far proprio, rivolto al Governo a procedere rapidamente all'adeguamento della nostra legislazione ai regolamenti comunitari.

**VETRONE.** Signor Presidente, io mi trovo nella posizione particolare di rappresentare il Parlamento italiano al Parlamento europeo. Approvare quindi una norma (contro cui ho già votato in altra sede) che addirittura abbassa da cinque a quattro la gradazione alcolica, non mi sembra coerente. Siccome ella ha rivolto l'invito al Governo a preparare subito un provvedimento di adeguamento al regolamento comunitario, io proprio per non fare opposizione dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alle modifiche introdotte dal Senato. La prima riguarda l'articolo 9 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

**ART. 9.**

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello spediteore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità e l'eventuale denominazione di origine, nonché la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità fino a litri 60, nonché per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.

Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati

da vinificatori in cantine di capacità non superiore ad ettolitri 100.

I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a più vini a denominazione di origine, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacità non superiore a cinque litri, è consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione " a denominazione di origine semplice " o " a denominazione di origine controllata " o " a denominazione di origine controllata e garantita ", quando detti vini:

- 1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;
- 2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio ».

Il Senato lo ha così modificato:

**ART. 9.**

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello spediteore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità, la qualità e l'eventuale denominazione di origine controllata e controllata e garantita, nonché la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per

i vini contenuti in recipienti di capacità fino a litri 60, nonché per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.

Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacità non superiore ad ettolitri 100.

I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a più vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacità non superiore a cinque litri, è consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione « a denominazione di origine semplice » o « a denominazione di origine controllata » o « a denominazione di origine controllata e garantita », quando detti vini:

1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;

2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio ».

MENGOZZI, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione del testo del Senato, senza modifiche.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anch'io.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9 come risulta dopo le modifiche introdotte dal Senato.

(È approvato).

La seconda modifica è stata introdotta all'articolo 24 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

#### ART. 24.

Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio

1965, n. 162, e successive modificazioni, detenute alla data di entrata in applicazione della presente legge da dettaglianti e introdotte prima dell'entrata in vigore del detto decreto, sono comunicate entro tre mesi all'Istituto di vigilanza per le repressioni delle frodi competente per territorio.

Sui recipienti dei prodotti di cui al precedente comma deve essere apposto un talloncino timbrato dal predetto Istituto di vigilanza.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 24.

Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, detenute alla data di entrata in applicazione della presente legge da dettaglianti e introdotte prima dell'entrata in vigore del detto decreto, sono comunicate entro tre mesi all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Sui recipienti dei prodotti di cui al precedente comma deve essere apposto un talloncino timbrato dal predetto Istituto di vigilanza.

MENGOZZI, *Relatore*. Sono favorevole alla approvazione del testo del Senato.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anch'io.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 24, così come risulta dopo le modifiche introdotte dal Senato.

(È approvato).

L'ultima modifica introdotta dal Senato riguarda l'articolo 29, ultimo del provvedimento, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

#### ART. 29.

Le modifiche apportate con l'articolo 7 della presente legge entrano in vigore il 23 marzo 1972.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 29.

Le modifiche apportate con l'articolo 7 della presente legge entrano in vigore il 23 marzo 1971.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1970

MENGOZZI, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione del testo del Senato, senza modifiche.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anch'io.

DE LEONARDIS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Ho fatto parte del Comitato ristretto che ha esaminato questa proposta di legge concordando, naturalmente, con le determinazioni cui esso era giunto. Questo accadeva però prima della emanazione del regolamento comunitario. Io ho sempre sostenuto la tesi, avallata anche da autorevoli scienziati e docenti di diritto internazionale, secondo la quale i regolamenti comunitari, una volta approvati, hanno immediata esecuzione in tutta l'area comunitaria.

Per queste ragioni mi asterrò nella votazione del provvedimento, ritenendo che sia questa l'occasione per armonizzare la nostra legislazione con quella comunitaria.

SPONZIELLO. Anch'io mi asterrò nella votazione finale.

VETRONE. Come ho già annunciato, mi asterrò anch'io.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 29, ultimo della proposta di legge, così come risulta dopo le modifiche introdotte dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato a firma degli onorevoli Giannini, Ognibene, Bo, Bardelli, Miceli e Bonifazi, che è del seguente tenore:

« La Commissione agricoltura della Camera, nell'approvare la proposta di legge dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti,

impegna il Governo

a preparare sollecitamente, con la collaborazione di un apposito comitato interparlamentare, e a presentare al Parlamento nazionale, adeguate proposte di modifiche e di deroghe ai regolamenti vitivinicoli comunitari entrati

in vigore il 1° giugno 1970 e di armonizzazione della relativa legislazione italiana alla predetta regolamentazione ».

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. L'ordine del giorno così formulato non può essere accolto perché impegna aprioristicamente il Governo ad apportare in ogni caso modifiche in deroga ai regolamenti vitivinicoli comunitari. Potrei accettarlo solo se venisse modificato nel senso di invitare il Governo a studiare sollecitamente la questione della armonizzazione della legislazione italiana con quella comunitaria nel settore vitivinicolo.

OGNIBENE. Fermo restando il fatto che, a nostro avviso, modifiche e deroghe vanno apportate ai regolamenti comunitari, accogliamo il suo invito, onorevole sottosegretario, per una modifica del testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno Giannini ed altri nel nuovo testo formulato dopo le osservazioni del sottosegretario:

« La Commissione agricoltura della Camera, nell'approvare la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti

impegna il Governo

a preparare sollecitamente, con la collaborazione del Parlamento, e a presentare alle assemblee legislative nazionali adeguate proposte in rapporto ai problemi di armonizzazione della legislazione italiana alla regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo ».

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

GIANNINI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).



---

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1970

---

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori TORTORA ed altri: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1161/B):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bardelli, Bignardi, Bo, Bonifazi, Bonomi, Ceruti, Ciaffi, Cristofori, Gessi Nives, Gian-

nini, Imperiale, Lizzero, Mengozzi, Miceli, Ognibene, Prearo, Schiavon, Stella, Traversa, Truzzi e Valori.

*Si sono astenuti:*

De Leonardis, Sponziello e Vetrone.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

—  
L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO